

L.R. 16-2-2005 n. 10

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 marzo 2005, n. 13.

TITOLO I

Finalità

Art. 1 - Finalità e scopi.

Art. 2 - Disposizioni generali.

TITOLO II

Definizioni

Art. 3 - Definizioni e tipologie.

TITOLO III

Disposizioni riguardanti gli impianti stradali

Art. 4 - Nuovi impianti.

Art. 5 - Tipologie nuovi impianti.

Art. 6 - Modifica degli impianti.

Art. 7 - Decadenza dell'autorizzazione.

Art. 8 - Sportello Unico.

TITOLO IV

Bacini di utenza

Art. 9 - Parametri.

Art. 10 - Aree di urbanizzazione.

Art. 11 - Zone omogenee a livello comunale.

Art. 12 - Localizzazione degli impianti.

Art. 13 - Impianti senza la presenza del gestore.

Art. 14 - Indici di edificabilità, corsie, parcheggi.

Art. 15 - Attività integrative negli impianti.

TITOLO V

Criteri di incompatibilità

Art. 16 - Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti.

Art. 17 - Incompatibilità assolute - Definizioni e procedura.

Art. 18 - Incompatibilità relative - Definizioni.

Art. 19 - Ricollocazione degli impianti incompatibili - Procedura.

TITOLO VI

Impianti GPL, metano, ad uso privato, lacustri e marini

Art. 20 - Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni.

Art. 21 - Rete degli impianti di metano e loro localizzazione.

Art. 22 - Impianti di distribuzione ad uso privato.

Art. 23 - Impianti lacuali, marini e avio.

TITOLO VII

Collaudo

Art. 24 - Collaudo, perizie, autocertificazione.

Art. 25 - Sanzioni amministrative.

TITOLO VIII

Sistema informativo

Art. 26 - Sistema informativo e Osservatorio.

TITOLO IX

Orari

Art. 27 - Principi generali.

Art. 28 - Orari di apertura.

Art. 29 - Esenzioni.

Art. 30 - Turni di riposo.

Art. 31 - Servizio notturno.

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 32 - Abrogazioni di norme.

Art. 33 - Entrata in vigore.

Allegato 1

L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti.

Publicata nel B.U. Abruzzo 9 marzo 2005, n. 13.

TITOLO I

Finalità

Art. 1

Finalità e scopi.

1. La Regione, in attuazione dell'*art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, e in coerenza con il piano nazionale di cui al *D.M. 31 ottobre 2001*, con la presente legge detta le norme di indirizzo programmatico per la rete distributiva dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo per favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei servizi resi all'utenza.

Art. 2

Disposizioni generali.

1. Le norme programmatiche regionali della rete distributiva carburanti contengono gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.

TITOLO II

Definizioni

Art. 3

Definizioni e tipologie.

1. Si intende per rete l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e oli lubrificanti, gasolio, GPL e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.
2. Si intendono per carburanti per autotrazione i seguenti tipi di prodotti petroliferi: benzine e miscele di benzine e di olio lubrificante; gasolio; gas di petrolio liquefatto (GPL); metano; ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA).
3. Si intende per impianto il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività accessorie.
4. Gli impianti che costituiscono la rete, si distinguono convenzionalmente in impianti generici, in impianti dotati di apparecchiature post-pagamento ed impianti funzionanti senza la presenza del gestore.
5. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite e il corrispondente importo. Esso è composto da:
 - a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore o un misuratore;
 - c) una pistola o una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni che lo connettono.
6. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
7. Si intende per self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature a moneta e/o a lettura ottica - per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

8. Si intende per self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

9. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri depositati presso il competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

TITOLO III **Disposizioni riguardanti gli impianti stradali**

Art. 4

Nuovi impianti.

1. I Comuni rilasciano autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della normativa statale e nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico della Regione.

Art. 5

Tipologie nuovi impianti.

1. I nuovi impianti devono essere dotati di almeno 3 dei seguenti prodotti: benzine, gasolio, metano GPL, idrogeno o relative miscele e tutti i nuovi carburanti per autotrazione, eco-compatibili, in commercio, colonnina per alimentazione veicoli elettrici nonché di:

- a) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- b) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
- c) almeno un posto auto per i disabili;
- d) locale di ricovero per il gestore fino ad un massimo di 30 mq;
- e) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) di potenza minima 8 kw;
- f) presenza di aree di sosta per autoveicoli.

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori della sede stradale.

3. I nuovi impianti eroganti benzine e gasolio devono essere dotati del servizio selfservice pre pagamento e, per gli stessi prodotti, possono essere dotati di apparecchiature post pagamento.

4. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre pagamento, funzionanti senza la presenza del gestore, deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza da parte del titolare dell'autorizzazione ⁽²⁾.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Tipologie nuovi impianti. 1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e di almeno un'attività commerciale integrativa su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 114/1998 e/o di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Devono, inoltre, rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri.

2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed inoltre devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114/1998 e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Per il funzionamento degli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore deve essere comunque garantita adeguata sorveglianza.».

Art. 6

Modifica degli impianti.

1. Costituiscono modifica all'impianto:

- a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) variazione del numero di colonnine;

- c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
 - d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
 - e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - f) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
 - g) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
 - h) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
 - i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
 - j) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
 - k) trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.
2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea ⁽³⁾.
3. La modifica di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere autorizzata.
4. Nel caso di modifica di cui alla lettera g) del comma 1, alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 5, comma 2.
5. Il mutamento della dislocazione parziale o totale di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato ⁽⁴⁾.

(3) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 7

Decadenza dell'autorizzazione.

1. Qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità da parte del Comune, sulla base di quanto stabilito nella programmazione regionale, ovvero per chiusura volontaria, la relativa autorizzazione decade.
2. La chiusura dell'impianto comporta l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dall'impianto.

Art. 8

Sportello Unico.

1. Nei Comuni in cui è istituito ed operante lo Sportello Unico si ricorre allo stesso per la procedura di rilascio di tutte le autorizzazioni ed altri titoli necessari per l'esercizio dell'impianto.
2. [Lo sportello unico deve accertare che nello stesso giorno non siano state presentate in comuni limitrofi domande relative ad impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione da realizzare ad una distanza inferiore a quella minima di cui all'art. 13. In caso positivo, le domande concorrenti sono esaminate dai comuni interessati in sede di conferenza di servizi di cui agli *articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) al fine di stabilire la priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse] ⁽⁵⁾.

(5) Comma abrogato dall'art. 3, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

TITOLO IV

Bacini di utenza

Art. 9

Parametri.

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
- a) carburante erogato
 - b) veicoli circolanti
 - c) numero abitanti
 - d) numero punti vendita esistenti
 - e) viabilità
 - f) flussi turistici.

Art. 10

Aree di urbanizzazione.

1. Sulla base dell'indicatore sintetico di marginalità sono individuate nel territorio regionale n. 5 (cinque) aree omogenee, ai fini della localizzazione degli impianti stradali e precisamente:
- a) Area 1 coincidente con i Comuni classificati come "molto dinamico";
 - b) Area 2 coincidente con i Comuni classificati come "dinamico";
 - c) Area 3 coincidente con i Comuni classificati come "medio";
 - d) Area 4 coincidente con i Comuni classificati come "semimarginale";
 - e) Area 5 coincidente con i Comuni classificati come "marginale".

L'elenco dei Comuni appartenenti alle cinque aree di utenza è riportato nell'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 11

Zone omogenee a livello comunale.

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

- a) Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al *D.M. 2 aprile 1968, n. 1444* (zona A);
- b) Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato *D.M. n. 1444/1968*)
- c) Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato *D.M. n. 1444/1968*);
- d) Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 12

Localizzazione degli impianti.

1. I nuovi insediamenti sono ammissibili esclusivamente nelle zone 2, 3, e 4 dell'art. 11 ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 4, *L.R. 16 ottobre 2009, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto. 1. L'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e di uscita deve avere una superficie minima di mq (metriquadri) 1000.

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

3. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore, devono avere una dimensione minima di mq 200 e dotati di un'adeguata pensilina di copertura delle attrezzature.».

Art. 13

Impianti senza la presenza del gestore.

1. Gli impianti funzionanti senza la presenza del gestore devono essere dotati di una adeguata pensilina di copertura delle attrezzature ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5, *L.R. 16 ottobre 2009, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 13. Distanze minime per le nuove posizioni. 1. Il posizionamento dei nuovi impianti o il potenziamento avviene tenendo conto sia dell'appartenenza del Comune ad una delle 5 aree regionali di cui all'art. 10, nonché delle quattro zone omogenee a livello comunale di cui all'art. 11, in funzione delle distanze minime, espresse in metri, precisate nella seguente tabella:

- a) AREA 1: Zona 2 - m. 200, Zona 3 - m. 500, Zona 4 m. 3000;
- b) AREA 2: Zona 2 - m. 200, Zona 3 - m. 500, Zona 4 m. 4000;
- c) AREA 3: Zona 2 - m. 300, Zona 3 - m. 600, Zona 4 m. 5000;
- d) AREE 4 e 5: Zona 2 - m. 500, Zona 3 - m. 800, Zona 4 - m. 6000.

2. I nuovi impianti di GPL o di metano sono realizzati nel rispetto di una distanza di Km 7 riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante lo stesso prodotto o alla prevista localizzazione per la quale è già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o di modifica.

3. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

4. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.

5. La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a zone con eguale o diverso livello di urbanizzazione e/o diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella. La stessa misurazione con la media aritmetica delle distanze non si applica ai prodotti GPL e Metano.

6. Per l'aggiunta di benzina, miscele di benzina e di olio lubrificante, gasolio, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio su impianti già installati e funzionanti sono rispettate le distanze minime previste nel comma 1 del presente articolo e le superfici minime previste all'art. 12.

7. Nelle strade a scorrimento veloce a quattro corsie è consentita la realizzazione di impianti in deroga alle distanze di cui ai precedenti commi, purché vengano rispettate le norme tecniche che si applicano per la realizzazione degli impianti autostradali. La distanza minima sulla stessa direzione di marcia è almeno di Km. 8.».

Art. 14

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi.

1. I Comuni determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la realizzazione o per la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione, compresi gli indirizzi per le corsie e i parcheggi ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Indici di edificabilità, corsie, parcheggi. 1. I comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge determinano gli indirizzi urbanistici-edilizi per la modifica o realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.

2. Nella fase transitoria si applicano le norme vigenti.».

Art. 15

Attività integrative negli impianti.

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi selfservice post pagamento possono essere forniti, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento, e possono essere forniti oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista anche di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I nuovi impianti generici, autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post pagamento.

5. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, e non può essere trasferita ad altra sede.

6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi agli indici di edificabilità di cui all'art. 14.

7. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3 le attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quello degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 114/1998.

8. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai singoli piani di settore comunali ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Attività integrative negli impianti. 1. I nuovi impianti devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento sono forniti, di oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, e di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Le

attività commerciali sono svolte su una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'*art. 4, comma 1, lettera d)*, del *D.Lgs. n. 114/1998*. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.

3. Gli impianti già esistenti possono essere dotati di dispositivi self-service post-pagamento; in tal caso sono forniti di oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, e di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'*art. 4, comma 1, lettera d)*, del *D.Lgs. n. 114/1998*. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.

4. I nuovi impianti generici autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che abbiano una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'*art. 4, comma 1, lettera d)*, del *D.Lgs. n. 114/1998*. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.

5. I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento per i quali è stata autorizzata l'installazione in aree in cui sono già presenti medie o grandi strutture di vendita di cui al *D.Lgs. n. 114/1998*, sono comunque dotati di autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'*art. 4, comma 1, lettera d)*, del *D.Lgs. n. 114/1998*, ovvero di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. La somministrazione di alimenti e bevande non rientra nel contingentamento comunale, ma non può essere trasferita in altra sede.

6. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici di edificabilità di cui ai punti precedenti.

7. Nel caso che l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, l'autorizzazione viene rilasciata in deroga ai contingenti dei singoli piani di settore.».

TITOLO V

Criteria di incompatibilità

Art. 16

Verifiche comunali - Incompatibilità degli impianti esistenti.

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

2. I Comuni effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sotto riportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia. Tali verifiche esauriscono quelle di cui all'*art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998*, così come modificato dall'*art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1999*.

3. Gli impianti già sottoposti a verifica ai sensi del *D.Lgs. n. 32/1998* e successive modificazioni ed integrazioni non sono sottoposti alle verifiche di cui alla fattispecie riportate. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'*art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 32/1998* così come modificato dall'*art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 346/1999*.

4. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'*art. 15* procedono solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune l'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui agli articoli 17 e 18.

5. Le fattispecie d'incompatibilità si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

Art. 17

Incompatibilità assolute - Definizioni e procedura.

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:

a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;

b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.

2. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento, e sono sottoposti a revoca e non sono rilocalizzabili in altra area.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente UTF e al Comando provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione non superiore a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica o dalla data di comunicazione;

b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo.

4. Le operazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono espletate entro 3 mesi dalla data di revoca.

Art. 18

Incompatibilità relative - Definizioni.

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relative:

a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento ed il travaso avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;

b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati;

c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al Competente UTF e al Comando Provinciale Vigili del fuoco.

3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non suscettibili di adeguamento possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal comune o dal titolare dell'autorizzazione, con i termini e le modalità di cui all'art. 19.

4. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.

In mancanza delle suddette condizioni l'impianto incompatibile può essere rilocalizzato in altra area idonea così come previsto dal comma 2.

Art. 19

Ricollocazione degli impianti incompatibili - Procedura.

1. Al fine di rimuovere l'incompatibilità con il sito degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 18, il Comune trasmette ai titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, l'elenco delle eventuali aree in cui possono essere ricollocati gli impianti.

2. Il Comune, sulla base delle richieste di rilocalizzazione nelle aree predette, predispose una graduatoria formulata tenendo conto del criterio del maggior intralcio al traffico secondo il seguente ordine:

a) impianti privi di sede propria all'interno dei centri abitati;

b) impianti privi di sede propria fuori dai centri abitati;

c) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non è possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali fissando il termine entro e non oltre il quale gli impianti incompatibili devono trasferirsi. A parità di posizione, secondo la suindicata graduatoria si terrà conto del maggior erogato degli ultimi tre anni di attività.

3. Nell'ipotesi di mancata indicazione delle aree da parte del Comune o di insufficienza delle aree rispetto al numero degli impianti incompatibili e comunque in ogni caso è facoltà del titolare dell'impianto incompatibile comunicare la disponibilità delle aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.

4. Il Comune, in caso di mancato rispetto dei termini fissati ai commi 2 e 3, revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 17, comma 3. L'autorizzazione è revocata anche nel caso di non disponibilità dell'area da parte del titolare degli impianti incompatibili.

5. Gli impianti rilocalizzati rispettano almeno la tipologia nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

TITOLO VI

Impianti GPL, metano, ad uso privato, lacustri e marini

Art. 20

Rete degli impianti stradali con GPL e loro localizzazioni.

1. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di Gas di Petroli Liquefatti (GPL) è rilasciato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
2. L'aggiunta della distribuzione di Gas di Petroli Liquefatto (GPL) in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 1 ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'art. 8, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Rete degli impianti con GPL e loro localizzazione. 1. L'aggiunta della distribuzione di Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) ad un impianto avviene nel rispetto delle distanze di cui all'art. 13, al fine di evitare concentrazioni in aree geografiche e di favorire una distribuzione omogenea sul territorio. Sono comunque rispettate le vigenti norme di sicurezza in materia.».

Art. 21

Rete degli impianti di metano e loro localizzazione.

1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente.
2. L'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di gas metano è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia, degli indirizzi comunali di cui all'art. 14 e delle norme sanitarie ed ambientali.
3. L'aggiunta della distribuzione di gas di metano in un impianto esistente e funzionante è altresì consentito nel rispetto delle norme di cui al comma 2 ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 9, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Rete degli impianti di metano e loro localizzazione. 1. La Regione favorisce la domanda di gas metano per autotrazione, al fine di conseguire il risparmio energetico e la salvaguardia dell'ambiente. Gli impianti a cui viene aggiunta la distribuzione di gas metano per autotrazione rispettano le distanze di cui all'art. 13, al fine di evitare concentrazioni in aree geografiche e favorire un'equa distribuzione del prodotto sul territorio regionale. Sono comunque rispettate le vigenti norme di sicurezza in materia.».

Art. 22

Impianti di distribuzione ad uso privato.

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione dei carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.
2. Per gli impianti di distribuzione ad uso privato è necessaria l'autorizzazione comunale.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale per gli impianti esistenti che ne sono sprovvisti, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 25.

Art. 23

Impianti lacuali, marini e avio.

1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci ⁽¹²⁾.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Impianti lacuali, marini e avio. 1. Gli impianti pubblici per il rifornimento dei natanti e dei velivoli sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli impianti di distribuzione della rete stradale e possono derogare esclusivamente dai criteri stabiliti dalle norme di indirizzo programmatico regionale relativamente a distanze e superfici. Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e dei velivoli nonché di eventuali mezzi che stazionano abitualmente nei porti e negli aeroporti per i servizi di carico e scarico delle merci.».

TITOLO VII

Collaudo

Art. 24

Collaudo, perizie, autocertificazione.

1. Il collaudo periodico quindicennale è predisposto dal Comune competente mediante istituzione e convocazione di apposita Commissione composta almeno da un funzionario comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio, da un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio e da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale. Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante comunale e quelle di segretario da un impiegato del Comune.
2. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune.
3. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte della commissione di cui al comma 1.
4. In attesa del collaudo, su richiesta della ditta interessata, il Comune può concedere l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità delle opere al progetto, nonché approvato, e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali ⁽¹³⁾;
 - b) conseguimento della DIA (dichiarazione di inizio attività) rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
5. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall'Amministrazione comunale predisponente, presso le competenti tesorerie comunali.
6. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione - Direzione Attività Produttive - a cura del Comune.

(13) Lettera così modificata dall'art. 11, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 25

Sanzioni amministrative.

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 5000.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato, di un impianto lacuale o marino, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 2500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.
3. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

TITOLO VIII

Sistema informativo

Art. 26

Sistema informativo e Osservatorio.

1. Ai sensi del [comma 9 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 32/1998](#), la Regione - Direzione Attività Produttive - effettua il monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i Comuni trasmettono alla Regione - Direzione Attività Produttive - le autorizzazioni degli impianti esistenti e funzionanti nel loro territorio e ogni successiva loro modifica e/o autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti ed ogni dato che la Regione ritiene utile acquisire.

3. La Regione, inoltre, promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione di un Osservatorio che, raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali concorra:
- a) alla programmazione regionale del Settore;
 - b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
 - c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.
4. L'Osservatorio di cui al comma 3 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
- a) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Commercio o suo delegato, con funzione di Presidente;
 - b) quattro rappresentanti delle compagnie petrolifere e degli operatori del settore presenti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'ENI;
 - c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale della categoria dei gestori presenti nella Regione;
 - d) un rappresentante dei distributori GPL;
 - e) un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPA ed uno dell'ACI;
 - f) il Dirigente del Servizio Sviluppo del Commercio;
 - g) un rappresentante dell'UTF;
 - h) un Dirigente dei Vigili del Fuoco;
 - i) un rappresentante della SNAM;
 - l) un rappresentante dei Distributori Metano.
5. Gli incarichi sono gratuiti e non esistono oneri a carico della Regione per le spese di partecipazione all'Osservatorio regionale.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore Sviluppo del Commercio della Giunta regionale.
7. L'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti; promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli Istituti di ricerca e alle Istituzioni pubbliche.

TITOLO IX

Orari

Art. 27

Principi generali.

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 28

Orari di apertura.

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore, con facoltà per i Comuni di consentire l'aumento fino ad un massimo del 50% su richiesta del singolo gestore.
2. La scelta dell'aumento è comunicata dal gestore all'amministrazione comunale competente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio.

3. È consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico, e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

4. I Comuni, durante alcuni periodi dell'anno, possono derogare all'orario di apertura e chiusura così come stabilito per altri settori del commercio. Al gestore spetta la scelta se aderire a tale iniziativa.

Art. 29

Esenzioni.

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore.

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dall'art. 28.

5. Le attività di cui all'art. 2, comma 2-bis, della [legge n. 496/1999](#), non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

Art. 30

Turni di riposo.

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50% o al 33%.

2. Nei Comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali.

3. I comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'[art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 32/1998](#), determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25%, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

4. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani, e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

5. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

5-bis. Gli impianti ricadenti su piazze o strade, nelle quali periodicamente o in occasione dello svolgimento di eventi particolari, per una intera giornata o per parte di essa, è interdetto il traffico veicolare, che di conseguenza non possono svolgere l'attività, possono essere autorizzati a svolgerla, considerata come recupero delle ore di apertura non utilizzate, il primo giorno festivo successivo a quello dell'inattività ⁽¹⁴⁾.

(14) Comma aggiunto dall'[art. 12, L.R. 16 ottobre 2009, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 13 della stessa legge).

Art. 31

Servizio notturno.

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico. Privilegiano inoltre, per tale adempimento, gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno rispettano per intero l'orario di apertura.

TITOLO X **Disposizioni finali**

Art. 32

Abrogazioni di norme.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la stessa, ed in particolare:

- *L.R. 23 aprile 1979, n. 21*
- *L.R. 27 febbraio 1980, n. 12*
- *L.R. 6 giugno 1984, n. 39*
- *L.R. 17 maggio 1985, n. 50*
- *L.R. 29 maggio 1987, n. 27*
- *L.R. 29 dicembre 1987, n. 104*
- *L.R. 17 maggio 1990, n. 44*
- *L.R. 22 novembre 1993, n. 70*
- *L.R. 13 aprile 1995, n. 46*
- *L.R. 3 aprile 1996, n. 20*
- *L.R. 19 agosto 1996, n. 68*
- *L.R. 9 aprile 1997, n. 30*
- *L.R. 16 settembre 1997, n. 94*
- *L.R. 23 dicembre 1997, n. 150*
- *L.R. 16 settembre 1998, n. 75*
- *Reg. 20 ottobre 1998, n. 3*
- *L.R. 11 febbraio 1999, n. 8*
- *l'art. 166 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.*

Art. 33

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato 1

(Indicatore Sintetico di Marginalità)

Provincia di Chieti

Comune	Classificazione
Montelapiano	Marginale
Montebello sul Sangro	Marginale
Fallo	Marginale
Monteferrante	Marginale
Civitaluparella	Marginale
Pennadomo	Marginale
Fraine	Marginale
Gamberale	Marginale
Schiavi di Abruzzo	Marginale
Rosello	Marginale
Roio del Sangro	Marginale
Colledimacine	Marginale
Borrello	Marginale
Torrebruna	Marginale
Castelguidone	Marginale
San Giovanni Lipioni	Marginale
Guilmi	Marginale
Pietraferrazzana	Marginale
Carpineto Sinello	Marginale
Colledimezzo	Semimarginale
Montenerodomo	Semimarginale
Pennapiedimonte	Semimarginale
Lettopalena	Semimarginale
Bomba	Semimarginale
Civitella Messer Raimondo	Semimarginale
Celenza sul Trigno	Semimarginale
Montazzoli	Semimarginale
Filetto	Semimarginale
Gessopalena	Semimarginale
Palmoli	Semimarginale
Tufillo	Semimarginale
Taranta Peligna	Semimarginale
Pizzoferrato	Semimarginale
Liscia	Semimarginale
Ari	Semimarginale
Furci	Semimarginale
San Buono	Semimarginale
Dogliola	Semimarginale
Casalanguida	Semimarginale
Castiglione Messer Marino	Semimarginale
Quadri	Medio
Roccaspinalveti	Medio
Palena	Medio
Villalfonsina	Medio
Roccascalegna	Medio
Fresagrandinaria	Medio
Lentella	Medio
Giuliano Teatino	Medio
Roccamontepiano	Medio
Monteodorisio	Medio
Torricella Peligna	Medio
Sant'Eusanio del Sangro	Medio
Lama dei Peligni	Medio
Tornareccio	Medio
Casalincontrada	Medio
Carunchio	Medio
Scerni	Medio
Palombaro	Medio
Rapino	Medio
Bucchianico	Medio
Pollutri	Medio
Poggiofiorito	Medio
Archi	Medio
Crecchio	Medio

Casacanditella	Medio
Canosa Sannita	Medio
Villa Santa Maria	Medio
Castel Frentano	Medio
Vacri	Medio
San Martino sulla Marrucina	Medio
Torrevecchia Teatina	Medio
Frisa	Medio
Ripa Teatina	Medio
Mozzagrogna	Dinamico
Cupello	Dinamico
Villamagna	Dinamico
Fara San Martino	Dinamico
Torino di Sangro	Dinamico
Casalbordino	Dinamico
San Vito Chietino	Dinamico
Fossacesia	Dinamico
Paglieta	Dinamico
Casoli	Dinamico
Pretoro	Dinamico
Tollo	Dinamico
Arielli	Dinamico
Gissi	Molto dinamico
Treglio	Molto dinamico
Rocca San Giovanni	Molto dinamico
Miglianico	Molto dinamico
Orsogna	Molto dinamico
Perano	Molto dinamico
Altino	Molto dinamico
Fara Filiorum Petri	Molto dinamico
Guardiagrele	Molto dinamico
Ortona	Molto dinamico
Atessa	Molto dinamico
Santa Maria Imbaro	Molto dinamico
Vasto	Molto dinamico
Francavilla al Mare	Molto dinamico
Lanciano	Molto dinamico
San Salvo	Molto dinamico
Chieti	Molto dinamico
San Giovanni Teatino	Molto dinamico

Provincia dell'Aquila

Comune	Classificazione
San Benedetto in Perillis	Marginale
Ortona dei Marsi	Marginale
Castelvecchio Calvisio	Marginale
Gagliano Aterno	Marginale
Bisegna	Marginale
Cansano	Marginale
Carapelle Calvisio	Marginale
Fagnano Alto	Marginale
Tione degli Abruzzi	Marginale
Caporciano	Marginale
Villa Santa Lucia degli A.	Marginale
Cocullo	Marginale
Santo Stefano di Sessanio	Marginale
Acciano	Marginale
Pettorano sul Gizio	Marginale
Rocca Pia	Marginale
Calascio	Marginale
Secinaro	Marginale
Civita d'Antino	Marginale
Ocre	Marginale
Navelli	Marginale
Ateleta	Marginale
Fontecchio	Marginale
Sante Marie	Marginale
Capitignano	Marginale
Anversa degli Abruzzi	Marginale
Collepietro	Marginale
Castel di Ieri	Semimarginale
Pereto	Semimarginale
Campotosto	Semimarginale

Rocca di Botte	Semimarginale
Opi	Semimarginale
Goriano Sicoli	Semimarginale
Barete	Semimarginale
Prata d'Ansidonia	Semimarginale
Scontrone	Semimarginale
Prezza	Semimarginale
Sant'Eusanio Forconese	Semimarginale
Villa Sant'Angelo	Semimarginale
Morino	Semimarginale
Lucoli	Semimarginale
Cappadocia	Semimarginale
Barrea	Semimarginale
Ofena	Semimarginale
Capestrano	Semimarginale
Bugnara	Semimarginale
Lecce nei Marsi	Semimarginale
Barisciano	Semimarginale
Collelongo	Semimarginale
Castelvecchio Subequo	Semimarginale
Villavallelonga	Semimarginale
Castel del Monte	Semimarginale
Canistro	Semimarginale
Pacentro	Semimarginale
Balsorano	Semimarginale
Molina Aterno	Semimarginale
Introdacqua	Semimarginale
Tornimparte	Semimarginale
Cagnano Amiterno	Semimarginale
Rocca di Cambio	Medio
San Vincenzo Valle Roveto	Medio
Monte reale	Medio
Villalago	Medio
Collarmele	Medio
Gioia dei Marsi	Medio
Massa d'Albe	Medio
Poggio Picenze	Medio
Vittorito	Medio
Campo di Giove	Medio
Castellafiume	Medio
Cerchio	Medio
Corfinio	Medio
Alfedena	Medio
Fossa	Medio
Roccacasale	Medio
Capistrello	Medio
Pizzoli	Medio
Civitella Roveto	Medio
Rocca di Mezzo	Medio
Pescocostanzo	Medio
San Pio delle Camere	Medio
Villetta Barrea	Medio
Civitella Alfedena	Medio
Trasacco	Medio
Ortucchio	Medio
Scanno	Medio
Tagliacozzo	Medio
Pescina	Medio
San Benedetto dei Marsi	Medio
Aielli	Medio
Magliano de' Marsi	Medio
Scoppito	Medio
Rivisondoli	Medio
Ovindoli	Medio
Luco dei Marsi	Dinamico
Pescasseroli	Dinamico
San Demetrio ne' Vestini	Dinamico
Raiano	Dinamico
Pratola Peligna	Dinamico
Celano	Dinamico
Oricola	Molto dinamico
Castel di Sangro	Molto dinamico
Carsoli	Molto dinamico

Roccaraso	Molto dinamico
Scurcola Marsicana	Molto dinamico
L'Aquila	Molto dinamico
Sulmona	Molto dinamico
Avezzano	Molto dinamico

Provincia di Pescara

Comune	Classificazione
Corvara	Marginale
Sant'Eufemia a Maiella	Marginale
Pescosansonesco	Marginale
Brittoli	Marginale
Abbateggio	Marginale
Salle	Marginale
Vicoli	Semimarginale
Serramonacesca	Semimarginale
Roccamorice	Semimarginale
Montebello di Bertona	Semimarginale
Farindola	Semimarginale
Pietranico	Semimarginale
Villa Celiera	Semimarginale
Castiglione a Casauria	Medio
Civitella Casanova	Medio
Carpineto della Nora	Medio
Caramanico Terme	Medio
Bolognano	Medio
Civitaquana	Medio
Picciano	Medio
Nocchiano	Medio
San Valentino in Abruzzo C.	Medio
Cugnoli	Medio
Rosciano	Medio
Lettomanoppello	Medio
Bussi sul Tirino	Medio
Catignano	Medio
Moscufo	Medio
Alanno	Dinamico
Popoli	Dinamico
Tocco da Casauria	Dinamico
Elice	Dinamico
Pianella	Dinamico
Manoppello	Dinamico
Turrivalignani	Dinamico
Penne	Dinamico
Loreto Aprutino	Dinamico
Collecorvino	Dinamico
Scafa	Molto dinamico
Torre de' Passeri	Molto dinamico
Cappelle sul Tavo	Molto dinamico
Cepagatti	Molto dinamico
Città Sant'Angelo	Molto dinamico
Spoltore	Molto dinamico
Montesilvano	Molto dinamico
Pescara	Molto dinamico

Provincia di Teramo

Comune	Classificazione
Cortino	Marginale
Rocca Santa Maria	Marginale
Crognaleto	Marginale
Valle Castellana	Marginale
Castel Castagna	Semimarginale
Arsita	Semimarginale
Pietracamela	Semimarginale
Fano Adriano	Semimarginale
Montefino	Semimarginale
Tossicia	Medio
Cermignano	Medio
Torricella Sicura	Medio
Cellino Attanasio	Medio
Bisenti	Medio
Castelli	Medio
Torano Nuovo	Medio

Colledara	Medio
Civitella del Tronto	Medio
Canzano	Medio
Isola del Gran Sasso d'Italia	Medio
Controguerra	Dinamico
Atri	Dinamico
Basciano	Dinamico
Castiglione Messer R.	Dinamico
Bellante	Dinamico
Notaresco	Dinamico
Campoli	Dinamico
Montorio al Vomano	Dinamico
Castilenti	Dinamico
Morro d'Oro	Dinamico
Penna Sant'Andrea	Molto dinamico
Sant'Omero	Molto dinamico
Mosciano Sant'Angelo	Molto dinamico
Colonnella	Molto dinamico
Corropoli	Molto dinamico
Castellalto	Molto dinamico
Pineto	Molto dinamico
Nereto	Molto dinamico
Ancarano	Molto dinamico
Roseto degli Abruzzi	Molto dinamico
Teramo	Molto dinamico
Silvi	Molto dinamico
Tortoreto	Molto dinamico
Sant'Egidio alla Vibrata	Molto dinamico
Martinsicuro	Molto dinamico
Giulianova	Molto dinamico
Alba Adriatica	Molto dinamico